

**Delib.G.R. 9 gennaio 2004, n. 17 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche della *Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 1166* recante "Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività simili finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, previsti dall'*art. 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13*". Sostituzione allegato.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 aprile 2004, n. 10.

---

### La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore al Personale

Vista la *legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* che riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, attraverso le attività di oratorio o attività simili finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani;

Visto in particolare, l'articolo 3 della citata legge regionale, che prevede la concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti presentati dalle parrocchie di Roma e del Lazio, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa valutazione secondo specifici criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 2 della legge stessa;

Visto il Protocollo-d'intesa tipo concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o le attività simili, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 luglio 2001, n. 20, S.O. n. 8;

Vista la *Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 1166* con la quale l'Amministrazione regionale ha stabilito i criteri per la concessione dei finanziamenti ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13*;

Ritenuto opportuno modificare in alcune fasi significative l'iter di concessione dei contributi, alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di attuazione della *legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* e in particolare snellire le procedure di erogazione dei contributi al fine di semplificare l'attività amministrativa regionale e facilitare l'avanzamento della spesa dei beneficiari;

Preso atto del parere della competente Commissione consiliare permanente, acquisito in data 12/12/03;

Delibera

---

Per le motivazioni espresse in premessa quanto segue:

a) l'allegato alla *Delib.G.R. n. 1166/2001* recante "Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, previsti dall'*art. 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)" e di essa facente parte integrante è sostituito con l'allegato n. 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

b) è disposta la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato n. 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

---

Allegato n. 1

**Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, previsti dall'*art. 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)**

*1 - Scopo e oggetto dei finanziamenti*

I finanziamenti previsti dall'*articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) sono volti a favorire le attività di oratorio e attività similari finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, concernenti le seguenti azioni:

a) manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati come luogo d'incontro dei minori, degli adolescenti e dei giovani;

b) realizzazione ed allestimento di sale multimediali;

c) allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compreso l'acquisto delle attrezzature e del materiale, per l'espletamento di attività di accoglienza ed animazione con operatori specializzati.

Nella tipologia delle spese riconoscibili a contributo rientranti nell'azione c) sono incluse le spese generali e di gestione sostenute per l'attività di oratorio o attività similari.

*2 - Enti interessati*

Possono accedere ai finanziamenti le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli enti interessati.

### *3 - Natura e limiti dei finanziamenti*

Il contributo massimo concedibile per singola domanda è di €. 15.000.

L'importo del contributo concesso potrà variare nel limite dei 15.000 €, in funzione del posto occupato nella graduatoria finale dal progetto e dal numero dei progetti ammissibili a finanziamento.

I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio.

### *4 - Modalità e termini di inoltro della domanda*

Per accedere ai finanziamenti i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda e relativa documentazione alla Regione Lazio: Dipartimento Istituzionali - Direzione Attività della Presidenza - Area Affari Istituzionali Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma, mediante una delle seguenti modalità:

a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;

b) consegna a mano al servizio "Spedizione - Accettazione della Regione".

La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13*, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Sulla domanda e sulla busta che la contiene deve essere evidenziato il seguente riferimento: "Domanda per finanziamenti ex *articolo 3 legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* - attività di oratorio o attività similari".

### *5 - Contenuto della domanda e documentazione*

La domanda deve contenere la seguente documentazione:

a) progetto delle azioni finanziabili, con specifica delle spese relative e degli obiettivi che si vogliono raggiungere, anche in termini di coinvolgimento dei minori, degli adolescenti e dei giovani;

b) relazione dello stato di disagio socio-economico del territorio di riferimento, anche in relazione alla presenza o meno di centri o punti di incontro ove si svolgono attività analoghe che perseguono le finalità di cui all'*articolo 1 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13*;

La Regione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione oltre quella indicata, qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione delle domande, nonché la regolarizzazione della domanda, o della relativa documentazione, entro e non oltre un termine assegnato.

### *6 - Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria*

La valutazione delle domande è effettuata da una Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, la quale dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

- a) esame di ammissibilità;
- b) redazione di un elenco delle domande ritenute inammissibili, specificandone i motivi;
- c) codificazione dei progetti nelle tre azioni previste dal precedente punto 1;
- d) formulazione di una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, secondo i seguenti specifici criteri in ordine di priorità:
  - 1) carenza, nel territorio di riferimento, di analoghe attività;
  - 2) qualità del progetto, con particolare riferimento alla sua fattibilità;
  - 3) esperienza maturata nell'ambito dell'attività progettata;
  - 4) capacità di coinvolgimento di minori, adolescenti e giovani all'attività che si intende realizzare;
- e) definizione di una proposta di assegnazione dei contributi concedibili in funzione del posto occupato in graduatoria dal progetto, del numero dei progetti ammissibili nel limite delle disponibilità di bilancio.

Il responsabile regionale del procedimento di cui all'*articolo 76 del Reg. n. 1/2002*, svolge una pre-istruttoria dei progetti presentati a supporto del successivo esame della Commissione e si rapporta con essa durante lo svolgimento dei lavori al fine di garantire il necessario coordinamento per gli adempimenti amministrativi del procedimento stesso.

#### *7 - Concessione ed erogazione dei finanziamenti*

L'inammissibilità delle domande incluse nell'elenco di cui al punto 6, lettera b), o il diniego della concessione del finanziamento alle domande non utilmente inserite nella graduatoria di cui allo stesso punto 6, lettera e), sono immediatamente comunicati all'interessato, ai sensi della *legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57*.

L'atto di concessione dei finanziamenti è adottato dalla Direzione Attività della Presidenza - Area Affari Istituzionali, l'erogazione dei contributi avviene nel rispetto dell'ordine della graduatoria finale.

Il finanziamento concesso è erogato con le seguenti modalità:

- a) quanto all'80%, all'atto del provvedimento di concessione;
- b) quanto al restante 20%, a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute e già incluse nel progetto, corredato da documentazione in regola con il regime fiscale;
- c) i contributi pari o inferiori a €. 5.000 sono erogati per intero all'atto della concessione.

Il progetto ammesso deve essere concluso entro 12 mesi dalla data della prima erogazione del contributo e rendicontato entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza dei dodici mesi stessi.

Qualora in sede di liquidazione si accerti che la spesa è inferiore al contributo concesso oppure che la documentazione è inidonea a giustificare il rendiconto presentato, il finanziamento inizialmente concesso è ridotto in proporzione, procedendo al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso, nei tempi previsti dal comma precedente.

#### *8 - Revoca dei finanziamenti*

La Regione dispone la revoca dei finanziamenti concessi qualora venga realizzata un'iniziativa diversa da quella prevista nel progetto ammesso al finanziamento.

La revoca del finanziamento comporta il recupero, con le modalità previste dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, di quanto già erogato.